ACCORDO, *EX* ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990, DEL 21 NOVEMBRE 2016

**PER**

LA GESTIONE DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI DESTINATI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI

**TRA**

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, codice fiscale 97018720587, di seguito denominata anche “Dipartimento” rappresentata da ………….………, per la carica domiciliato in Roma, c.a.p. 00193, Via Ulpiano, 11

**E**

la Regione Marche, codice fiscale …… con sede ……….., rappresentata da…….

**E**

il Comune di Camerino, codice fiscale …… con sede a Camerino ….., rappresentato da…….

**E**

l’Università degli Studi di Camerino, codice fiscale …………….con sede a Camerino, rappresentata da ………

E

l’ERDIS Marche, codice fiscale ……………………………………con sede a ………………………..

rappresentato da …………………………………………………

**PREMESSO CHE**

- a far data dal 24 agosto 2016 si sono susseguiti una serie di eventi sismici che hanno provocato ingenti danni alle abitazioni ed agli edifici pubblici nelle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Molise;

- con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

- con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 sono stati disposti i “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

- sono stati disposti ulteriori interventi urgenti di protezione civile con le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 544 del 18 settembre 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre  2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 625 e n. 626 del 7 gennaio 2020;

- è stato emanato il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e, conseguentemente all'aggravarsi della situazione e all'allargamento del territorio interessato, il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016*”;

- l’art. 2 del sopra citato decreto-legge n. 205/2016, contenente disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, prevede che il Dipartimento della protezione civile procede, anche avvalendosi della società Consip S.p.A., ad effettuare procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto la fornitura, in noleggio, delle predette strutture e moduli abitativi provvisori;

- con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 sono state apportate modificazioni all’art. 1 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prorogando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

- con la legge n. 156 del 12 dicembre 2019 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020;

- l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 406 del 12 novembre 2016 ha confermato la previsione normativa dell’avvalimento della società Consip S.p.A. per l’espletamento della procedura negoziata di cui al suddetto art. 2 del decreto-legge;

- la società Consip S.p.A. in data 12 novembre 2016 ha pubblicato la procedura negoziata d’urgenza in tre lotti per l’affidamento di Accordi Quadro per la fornitura di beni e servizi finalizzati all’allestimento delle aree di accoglienza della popolazione interessata dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nei mesi di agosto e ottobre 2016, conclusasi in data 17 novembre 2016;

- in esito alla predetta procedura negoziata, sono stati stipulati diversi Accordi Quadro con gli aggiudicatari;

- a fronte della rilevante richiesta dei suddetti beni e servizi, in data 20 novembre 2016 la società Consip S.p.A. ha indetto una nuova procedura negoziata d’urgenza per affidamento di Accordi Quadro per la fornitura di beni e servizi connessi, finalizzata all’acquisizione di container (Lotto 1) e degli arredi e biancheria (Lotto 2);

- anche tale procedura, conclusasi in data 25 novembre 2016, non ha consentito il soddisfacimento delle esigenze del Dipartimento, in particolare per quanto attiene al noleggio di container, in quanto non è stata presentata alcuna offerta e si è reso necessario avviare una nuova procedura negoziata d’urgenza per il noleggio dei container abitativi provvisori e servizi connessi;

- la società Consip S.p.A. in data 28 novembre 2016 ha pubblicato la procedura negoziata d’urgenza per l’affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di beni e servizi finalizzati all’allestimento delle aree di accoglienza della popolazione interessata dagli eventi sismici - Edizione 3 - Noleggio container abitativi provvisori e servizi connessi;

- il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 è decaduto per mancata conversione in legge ed espressamente abrogato dall’art. 1 della L. 229/2016, restando, tuttavia, validi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dello stesso decreto;

- l’art. 4-*bis*, comma 7, della Legge 15 dicembre 2016, n. 229, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” dispone che “*I Comuni provvedono ad assicurare la gestione delle aree temporanee di cui al presente articolo, acquisendo i servizi necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile*”;

- il Dipartimento ha sottoscritto Accordi Quadro con la società CEMECO S.r.l., aggiudicataria della procedura indetta dalla società Consip S.p.A., relativa al “Noleggio di container abitativi provvisori e servizi connessi”;

- in data 21 novembre 2016 è stato sottoscritto un Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Marche e il Comune di Camerino, per la fornitura, l’installazione e la gestione di moduli abitativi provvisori destinati all’alloggiamento della popolazione colpita dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 ed alle connesse strutture a supporto al fine di garantire il regolare svolgimento della vita della comunità locale;

- l’art. 5 di tale Accordo prevede, tra l’altro, che il Comune di Camerino provveda alla gestione delle aree alloggiative con acquisizione dei servizi necessari alla fornitura dei pasti e ad ogni altro servizio necessario alla completa assistenza alla popolazione;

- il Comune di Camerino, al fine di dare esecuzione ai suddetti Accordi Quadro, ha emesso i seguenti Ordinativi di Fornitura:

- prot. n. 28488 del 21/11/2016, Vallicelle B, per sei mesi dalla data di collaudo (23/12/2016);

- prot. n. 28819 del 24/11/2016, Vallicelle A1, per sei mesi dalla data di collaudo (25/01/2017);

- prot. n. 29185 del 29/11/2016, Vallicelle A2, per sei mesi dalla data di collaudo (09/02/2017);

- prot. n. 30943 del 17/12/2016, Vallicelle A2 completamento, per sei mesi dalla data di collaudo (09/02/2017);

- prot. n. 16301 del 22/06/2017, Vallicelle B, per sei mesi dal 23/06/2017;

- prot. n. 18136 del 13/07/2017, Vallicelle A1, per sei mesi dal 25/07/2017;

- prot. n. 18135 del 14/07/2017, Vallicelle A2, per sei mesi dal 09/08/2017;

- prot. n. 18133 del 13/07/2017, Vallicelle A2 completamento, per sei mesi dal 09/08/2017;

- prot. n. 15890 del 12/07/2018, Vallicelle A1, per sei mesi dal 25/01/2018;

**-** attraverso gli Ordini di Fornitura n. DPC/ABI/59348 del 5 novembre 2016, n. UC/TERAG16/0071131 del 19 dicembre 2016 e n. DPC/ABI/21924 del 24 marzo 2017 e successivi Atti Aggiuntivi, emessi dal Dipartimento nei confronti della Società Frimat S.p.A., si è proceduto all’attivazione dell’Accordo Quadro sottoscritto il 1° settembre 2016 per il noleggio, il trasporto e l’installazione di moduli container in emergenza nel Comune di Camerino;

- dal mese di dicembre 2016 sono stati consegnati, in date diverse, i campi di accoglienza così suddivisi:

1. Area Vallicelle A1, data collaudo 25/01/2017;
2. Area Vallicelle A2, data collaudo 09/02/2017;
3. Area Vallicelle B, data collaudo 23/12/2016;

- con nota prot. n. TERAG16-SM-74107 del 29 novembre 2017, il Dipartimento ha invitato, tra gli altri, il Comune di Camerino a pronunciarsi, in raccordo con le Regioni, sulla concreta e reale esigenza di continuare a disporre dei moduli abitativi, e a valutare, al contempo, l’esercizio della facoltà di riscatto dei container noleggiati oltre il dodicesimo mese;

- il Comune di Camerino ha manifestato, in più occasioni, e da ultimo, con nota n. 41387 del 16 luglio 2018, la volontà di non esercitare la facoltà di riscatto dei container ma di voler provvedere alla proroga del servizio di noleggio, ad eccezione dell’area Vallicelle A1, considerata la necessità di continuare ad assicurare la sistemazione alloggiativa della popolazione e degli studenti iscritti all’Università di Camerino nei moduli abitativi provvisori;

- con nota prot. n. 1274647 del 15 novembre 2018 la Regione Marche, ha ritenuto più conveniente procedere al rinnovo del noleggio dei container dell’area A2 e B di Vallicelle, per n. 24 mesi anziché al riscatto degli stessi previa verifica di congruità dei costi da parte di apposita commissione;

- il Comune di Camerino, in forza del suddetto Accordo *ex* art. 15 della legge 241/1990, attualmente ha provveduto ad assicurare il noleggio dei container, il servizio di pulizia, manutenzione ed ogni altro servizio necessario alla gestione delle aree alloggiative;

- in virtù dell’accordo da stipulare fra i soggetti attori della presente convenzione il Comune di Camerino a partire dal 1 gennaio 2019 ha stipulato ordinativi di fornitura per il servizio di noleggio dei moduli container relativi ai servizi con la soc. Frimat S.p.A. subentrando nella gestione al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale uniformando la scadenza del contratto alle rispettive scadenze contrattuali del noleggio degli altri container;

- sempre a seguito di tale accordo il servizio mensa per la fornitura dei pasti è stato interrotto nell’area dei container e dal 01/02/2019 tale servizio è stato prestato presso la mensa dell’ERDIS in loc. Colle Paradiso;

- il Comune di Camerino ha richiesto, con nota prot. n. 18574 del 21 luglio 2017, al Dipartimento l’autorizzazione al noleggio di ulteriori moduli abitativi provvisori da destinare agli studenti iscritti all’Università di Camerino, da istallare nell’area ubicata in via D’Accorso, denominata “Camerino 2” per complessivi n. 250 posti letto;

- con nota n. UC/TERAG/SM/49345 del 27 luglio 2017, il Dipartimento ha autorizzato il noleggio, rappresentando che gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi graveranno sulle risorse stanziate per il superamento dell’emergenza;

- con nota n. 27354 del 28 ottobre 2017, il Comune di Camerino ha richiesto alla società CEMECO S.r.l. un’offerta per il noleggio dei container con la possibilità di riscatto;

- con delibera di giunta comunale n. 156 del 05/12/2017 l’amministrazione comunale ha deciso di acquistare in locazione pluriennale per n. 3 anni strutture prefabbricate temporanee per l’emergenza destinate agli studenti dell’Università di Camerino;

- con ordinativo di fornitura n. 1885 del 22 gennaio 2018 il Comune di Camerino ha ordinato alla società CEMECO S.r.l. la realizzazione di un campo container in località Luiano di Camerino e allestito con n. 5 blocchi container così distinti:

- blocco n. 1 n. 42 posti letto;

- blocco n. 2 n. 64 posti letto;

- blocco n. 3 n. 84 posti letto;

- blocco n. 4 n. 64 posti letto;

- blocco n. 5 mensa e spazi polifunzionali;

- i moduli abitativi sono stati realizzati e installati e sono attualmente occupati esclusivamente da studenti iscritti all’Università di Camerino, cui tali immobili sono stati consegnati dal Comune di Camerino in data 16 ottobre 2018;

- l’art. 4 della ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 518 del 4 maggio 2018 recita “*Nell’ambito delle iniziative finalizzate ad assicurare la continuità didattica ed al fine di contenere gli oneri sostenuti in attuazione dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 406/2016, l’Università degli Studi di Camerino è autorizzata ad utilizzare gli eventuali posti disponibili nei campi container, installati per ospitare gli studenti iscritti all’anno accademico 2016/2017, anche per ospitare studenti iscritti agli anni accademici successivi, previa corresponsione di un contributo spese mensile da determinarsi a cura del Rettore, sentito l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Ancona (ERSU)*;

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 settembre 2019, n. 607, è stato disposto, all’art. 1, che al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 4 della succitata ordinanza n. 518 del 4 maggio 2018, nell'ambito delle iniziative finalizzate ad assicurare la continuità didattica, l’Università degli studi di Camerino provvede alla gestione del Campus container «Le Cortine», mediante il contributo a carico degli studenti determinato ai sensi del medesimo art. 4 dell'ordinanza n. 518 del 4 maggio 2018, che è riversato nella contabilità speciale del soggetto attuatore Regione Marche di cui all'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza n. 388/2016, ed utilizzato in accordo con la predetta Università nonché, nel limite massimo di euro 360.000,00, con le risorse di cui all'art. 3 della medesima ordinanza;

- si ritiene, pertanto, stipulare un accordo *ex* art. 15 della legge 241/1990 al fine di disciplinare le attività dei vari Enti circa la gestione del campo container in loc. Vallicelle e il campo container “Le Cortine” e definire la reciproca collaborazione e gli impegni tra le parti;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Articolo 2**

**Gestione moduli abitativi**

1. Il Comune di Camerino è titolare dei contratti di noleggio dei container destinati agli studenti UNICAM ubicati nelle aree denominate Vallicelle e Camerino 2, secondo le modalità di cui all’accordo del 21 novembre 2016.
2. Il Comune di Camerino continuerà la gestione del campo container in loc. Vallicelle fino alla naturale scadenza dei contratti di locazione in termini di pulizia, sanificazione, fornitura e lavaggio biancheria e manutenzione ordinaria, sostenendone i costi.
3. UNICAM si impegna a provvedere alla gestione dei container dell’area Camerino 2 adottando tutti gli atti e tutte le operazioni atte a garantire l’erogazione dei servizi necessari ad assicurare l’alloggio e la permanenza degli studenti in tali strutture. La manutenzione straordinaria è di competenza delle ditte fornitrici dei container, la manutenzione ordinaria rimane in capo ad UNICAM.
4. UNICAM individua in ERDIS il soggetto che eroga i servizi di cui al punto precedente e gestisce i moduli abitativi, provvedendo anche a stipulare i contratti con i terzi per l’acquisizione di servizi e forniture complementari necessari all’erogazione del servizio principale, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria, salvo diversi accordi tra UNICAM ed ERDIS per singoli servizi, forniture, lavori.
5. ERDIS provvede pertanto all’assegnazione dei posti letto all’interno dei moduli abitativi agli studenti in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa nazionale, regionale, comunale e regolamentare del Comune di Camerino e dell’Ateneo. Tutti i movimenti di assegnazione e di eventuale riconsegna dei posti letto devono essere tempestivamente comunicati ad UNICAM ed al Comune di Camerino.

**Articolo 3**

**Copertura finanziaria**

1. Gli oneri, relativi alla gestione dei moduli abitativi provvisori di Cortine 2, graveranno sulle risorse di cui all’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 settembre 2019, n. 607, nei limiti ivi previsti.
2. UNICAM tiene indenne ERDIS da tutti i costi diretti che questa sostenga per le attività e i servizi di cui all’art. 1, che ERDIS si impegna a rendicontare.
3. I contributi di cui all’art. 4 della ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 518 del 4 maggio 2018, incassati da UNICAM e riversati nella contabilità speciale della Regione Marche, concorrono a coprire gli oneri derivanti dalla gestione dei citati Container.
4. Eventuali economie dovranno essere utilizzate per le finalità di cui alla citata ordinanza n.518 del 4 maggio 2018.

**Articolo 4**

**Responsabili**

1. Le parti individuano i seguenti responsabili per le attività oggetto del presente accordo:

per il Comune:

per l’Università: ……..

per il Dipartimento: ………

per la Regione: …….

per l’ERDIS ………………

**Articolo 5**

**Durata**

1. Il presente accordo avrà effetto fino a cessata esigenza e, comunque, non oltre la durata dello stato di emergenza. Esso estende i suoi effetti con riferimento ai costi già sostenuti da UNICAM e da ERDIS per la gestione del Campus “Le Cortine” agli aventi diritto a partire da ottobre 2018.

**Articolo 6**

**Disciplina delle controversie**

1. Ogni controversia relativa all’interpretazione e/o alla esecuzione dell’accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera a) punto 2 del decreto legislativo 104/2010. Per quanto non espressamente modificato dal presente atto, valgono le pattuizioni dell’accordo ex art. 15 della legge 241/1990, del 21 novembre 2016.

**Articolo 7**

**Trattamento dei dati personali**

**Disposizioni finali e di chiusura**

1. Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità alle leggi vigenti.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla disciplina di riferimento, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

1. Le Amministrazioni, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia protezione dei dati personali" e del DGPR 679/2016, tratteranno i dati personali di reciproca provenienza esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei rispettivi siti istituzionali, sez. “Amministrazione Trasparente”.
2. Le parti danno atto che il presente accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art.4-Tariffa- parte II del D.P.R.131 del 26/4/1986.
3. Il presente atto non è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell’art.16 allegato B del D.P.R. 642/1972.

**Articolo 8**

**Clausola di sottoscrizione**

Il presente accordo, ai sensi del comma 2-*bis* dell’art. 15 Legge 241/1990, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Camerino, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Dipartimento

della Protezione Civile

(………………………..)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per la Regione Marche

(……………………)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Comune di Camerino

(……………………)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per l’Università degli

Studi di Camerino

(……………………………….)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per l’ERDIS

(……………………)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_